

INDICAZIONI OPERATIVE INTEGRATIVE AL MANUALE DELLE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REPERFORMING RELATIVE AI PERIODI CONTABILI 2024-2025 E 2025-2026 (DOMANDE DI PAGAMENTO DI OTTOBRE E DICEMBRE)

Sommario

PREMESSE	2
1. PROGETTI AVVIATI CON FONTI FINANZIARIE DIVERSE DAL PR (PROGETTI RETROSPETTIVI)	2
1.1. REQUISITI TRASVERSALI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE	2
1.2. PROCEDURA DI REPERFORMING PROGETTI RETROSPETTIVI	3
A. REPERFORMING DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE.....	3
B. REPERFORMING DELLE VERIFICHE DI GESTIONE.....	3
2. APPALTI PUBBLICI CONFIGURABILI COME ESTENSIONI CONTRATTUALI.....	5
1.3. PROCEDURA DI REPERFORMING DELLE VERIFICHE DI GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI CONFIGURABILI COME ESTENSIONI CONTRATTUALI.....	5
3. GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ EMERSE NELL'ATTIVITÀ DI REPERFORMING.....	6
4. DISPOSIZIONI FINALI E STRUMENTI PER IL REPERFORMING.....	7

PREMESSE

Il presente documento integra il Manuale delle Procedure del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e disciplina le modalità di svolgimento delle attività di *reperforming* sulle operazioni potenzialmente interessate dalle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'Audit DAC 121IT3521. Le presenti indicazioni operative costituiscono attuazione delle misure di rafforzamento del Sistema di Gestione e Controllo adottate dall'Autorità di Gestione in riscontro alle raccomandazioni formulate dalla Commissione e definiscono criteri, modalità operative e strumenti di controllo finalizzati a garantire che le spese dichiarate alla Commissione siano pienamente conformi alla normativa unionale e nazionale applicabile.

1. PROGETTI AVVIATI CON FONTI FINANZIARIE DIVERSE DAL PR (PROGETTI RETROSPETTIVI)

Le presenti indicazioni operative costituiscono un'integrazione necessaria e vincolante del Manuale delle Procedure del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. La loro adozione risponde all'esigenza di disciplinare i processi di transito e di continuità amministrativa di tutti quei progetti che, pur essendo candidati a valere sul ciclo 2021-2027, risultano già avviati o parzialmente finanziati attraverso fonti differenti o precedenti programmazioni.

Tali disposizioni configurano, altresì, una misura correttiva adottata dall'Autorità di Gestione in attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di audit sul Programma Regionale.

In conformità all'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma, qualora si tratti di operazioni originariamente avviate con fonti di finanziamento diverse dal PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, le ordinarie verifiche di gestione sono integrate mediante specifiche attività di *reperforming* finalizzate ad assicurare la piena verifica dei requisiti di ammissibilità dell'operazione e della relativa spesa.

L'attività di *reperforming* consiste nella riesecuzione delle verifiche ritenute necessarie alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Commissione, mediante l'applicazione delle procedure, delle check list e dei criteri introdotti con l'aggiornamento del Manuale delle Procedure. Essa è finalizzata a verificare la regolarità delle operazioni e delle spese già dichiarate alla Commissione e ad assicurare, ove necessario, l'adozione delle conseguenti misure correttive prima della presentazione di nuove domande di pagamento.

1.1. REQUISITI TRASVERSALI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE

Prima di procedere alle verifiche previste nei paragrafi successivi, l'attività di *reperforming* deve accertare il rispetto dei **quattro requisiti trasversali** di seguito indicati, che costituiscono condizioni essenziali ai fini dell'ammissibilità delle operazioni RETROSPETTIVE al PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027:

- **Conformità ai Criteri di Selezione:** L'operazione deve dimostrare la piena coerenza con i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. Non è ammesso il mero trasferimento contabile di un progetto qualora questo non risponda agli specifici obiettivi strategici e agli indicatori di *output* e di risultato del nuovo PR.
- **Assenza di doppio finanziamento:** Deve essere rigorosamente attestata l'inesistenza di sovrapposizioni finanziarie. L'attività di *reperforming* verifica la provenienza delle fonti di finanziamento già utilizzate e accerta che nessuna voce di spesa sia stata già rimborsata o certificata a valere su altri programmi o

strumenti finanziari europei, nazionali (compreso il FSC) o regionali. Tale verifica si supporta sull'analisi del codice CUP e sulla tracciabilità nei sistemi informatici di monitoraggio.

- **Rispetto del principio DNSH (*Do No Significant Harm*):** L'operazione non deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, principio della programmazione 2021-2027. Anche per i progetti avviati antecedentemente, l'istruttoria di *reperforming* deve acquisire le autodichiarazioni e le perizie tecniche atte a comprovare l'allineamento della spesa ai nuovi standard ecologici dell'Unione Europea.
- **Verifica del non completamento materiale dell'operazione:** L'attività di *reperforming* accerta la corretta individuazione della data della domanda di finanziamento presentata dal beneficiario e verifica, sulla base della documentazione amministrativa, contabile e tecnica disponibile, che l'operazione non risultasse materialmente terminata né completamente attuata prima di tale data, secondo quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Manuale delle Procedure.

1.2. PROCEDURA DI REPERFORMING PROGETTI RETROSPETTIVI

A. REPERFORMING DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Con riferimento a tutte le operazioni RETROSPETTIVE proposte per l'ammissione al PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 ovvero già dichiarate alla Commissione europea nei periodi contabili 2024-2025 e 2025-2026, il Responsabile di Azione competente provvede alla compilazione della Scheda Operazione approvata con DGR n. 377 del 26 giugno 2023, da trasmettere all'AdG unitamente alla documentazione necessaria ai fini delle verifiche relative al DNSH e al Climate Proofing, ove pertinenti, nonché della coerenza dell'operazione con indicatori, risultati attesi, cronoprogramma e condizioni abilitanti del Programma

La scheda operazione, redatta secondo il format approvato, deve espressamente riportare:

- la data della domanda di finanziamento presentata dal beneficiario, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 e seguenti del Manuale delle procedure aggiornato;
- la data di avvio dell'operazione
- la data di conclusione dell'operazione.

L'Autorità di Gestione effettua la verifica di conformità mediante la nuova check list di selezione.

Qualora le verifiche evidenzino irregolarità, carenze documentali o condizioni di inammissibilità non rilevate nelle precedenti istruttorie, l'Autorità di Gestione dispone l'adozione delle conseguenti misure correttive, ivi comprese, ove ne ricorrano i presupposti, la rettifica finanziaria, l'esclusione della spesa ovvero la relativa decertificazione delle spese già dichiarate alla Commissione europea.

Qualora, all'esito della verifica di conformità effettuata dall'Autorità di Gestione, l'operazione risulti ammissibile ai fini del *reperforming* e sia stata già dichiarata alla Commissione europea, le strutture competenti procedono allo svolgimento delle ulteriori verifiche disciplinate nei paragrafi successivi.

B. REPERFORMING DELLE VERIFICHE DI GESTIONE

Le verifiche di gestione svolte nell'ambito dell'attività di *reperforming* sono finalizzate ad accertare che le operazioni RETROSPETTIVE rispettino integralmente la disciplina unionale applicabile, anche con riferimento ai profili che, in ragione della loro originaria fonte di finanziamento, non erano oggetto delle precedenti verifiche.

L'universo di riferimento, distinto per FONDO è costituito da tutte le operazioni RETROSPETTIVE inserite nelle domande di pagamento presentate per gli anni contabili 2024/2025 e 2025/2026 anche se già ricadute nel Campione per le verifiche desk e in loco "ordinarie".

L'universo di riferimento è costituito da tutte le operazioni ricomprese nell'ambito di applicazione del presente paragrafo.

Il campione è individuato mediante estrazione casuale, tenendo conto del valore finanziario dell'operazione, della complessità procedurale e amministrativa, della presenza di procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, delle eventuali criticità emerse in sede di controllo o audit e della tipologia dell'operazione (retrospettiva, scaglionata, aiuto, titolarità, regia).

Il campione deve garantire contestualmente:

- una copertura finanziaria non inferiore al 30% della spesa dichiarata;
- una copertura numerica non inferiore al 20% delle operazioni appartenenti all'universo di riferimento.

Qualora il raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria avvenga mediante un numero limitato di operazioni, il campione è integrato mediante ulteriore estrazione casuale fino al raggiungimento della soglia minima di copertura numerica.

Dell'attività di campionamento è redatto apposito verbale che ne attesti la metodologia e la quota di copertura finanziaria del portafoglio verificata.

Sulle operazioni incluse nel campione l'Ufficio competente effettua le verifiche di gestione mediante riesecuzione dei controlli già svolti, al fine di accertare:

- l'effettiva ammissibilità delle spese con riferimento alle indicazioni rinvenienti dall'Art. 63.2: deve essere accertato che per l'operazione non sussistano spese sostenute o sostenute e pagate prima del 01 gennaio 2021. La "spesa sostenuta" attiene alla realtà del costo e al momento in cui sorge il debito definitivo del beneficiario verso il terzo (il diritto del fornitore a ricevere il compenso è maturato in modo incondizionato): il servizio è stato reso, il bene è stato consegnato, l'esecuzione dei lavori è terminata, un docente ha completato la formazione assegnata, indipendentemente da quando avviene il pagamento;
- l'effettiva ammissibilità delle spese con riferimento alle indicazioni rinvenienti dall'Art. 63.6: verificare che per l'operazione non sussistano elementi che determinerebbero la conclusione dell'operazione prima della sua ammissione a finanziamento ai sensi della procedura identificata al Paragrafo 4.4.1 del Manuale delle Procedure. Ad esempio: non può essere presente il certificato di completamento dei lavori con data antecedente a quella identificata come *data della domanda di finanziamento presentata dal beneficiario*
- se trattasi di operazione a regia deve essere verificato che sia stata data adeguata informazione al beneficiario a norma delle indicazioni rinvenienti dalla sezione 4.4.1 del Manuale delle Procedure, ovvero il verificatore prescrive al RdA di provvedere entro dieci giorni dalla chiusura del controllo e che sia acquisita e conservata agli atti la documentazione attestante l'accettazione del finanziamento UE da parte del beneficiario, secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure;

In particolare, qualora l'operazione riguardi un appalto pubblico, la competente struttura individuata dal Si.Ge.Co. effettua una nuova verifica di gestione, anche nei casi in cui il progetto sia già stato oggetto di precedenti verifiche, utilizzando la check list aggiornata e coerente con il codice dei contratti pubblici applicabile. Nel caso dei contratti aggiuntivi (servizi analoghi, quinto d'obbligo, varianti e fattispecie assimilabili), la verifica deve essere estesa anche alla procedura di affidamento originaria, secondo le modalità illustrate nel capitolo successivo e con particolare riferimento ai seguenti elementi di attenzione:

- verrà applicata, la decurtazione del 5% per applicazione della limitazione ingiustificata del subappalto se il Dlgs di riferimento è il 163 o il 50 (sopra-soglia comunitaria espletati ai sensi del dlgs 163/2006 e ai sensi del dlgs 50/2016, fino alla modifica intervenuta l'art.49 del Decreto-legge

n. 77/2021 -c.d. Decreto Semplificazione “bis”), salvo diversa valutazione motivata della gravità¹, natura e impatto finanziario dell’irregolarità superiore al 5% che inglobi tale decurtazione;

- verrà applicata, salvo diversa valutazione motivata della gravità², natura e impatto finanziario dell’irregolarità (default), la decurtazione del 25% nel caso in cui si tratti di incrementi contrattuali non previsti nell’importo a base d’asta della gara iniziale (ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. a della Direttiva 2014/24/UE) o non adeguatamente motivati (ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b o lett. c della Direttiva 2014/24/UE)

2. APPALTI PUBBLICI CONFIGURABILI COME ESTENSIONI CONTRATTUALI

La procedura di *reperforming* disciplinata dal presente documento si applica anche alle operazioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 che comprendono affidamenti configurabili come estensioni contrattuali, varianti, proroghe, quinti d’obbligo o altre modifiche del contratto originario. Essa trova applicazione sia con riferimento alle operazioni RETROSPETTIVE inizialmente finanziate con fonti nazionali o regionali sia alle operazioni originariamente finanziate a valere sul Programma.

Ai fini delle verifiche di regolarità l’eventuale accertamento di un’irregolarità riferita alla procedura di affidamento originaria comporta la necessità di valutarne gli effetti anche sui successivi affidamenti ad essa collegati (varianti, estensioni, proroghe, quinti d’obbligo e fattispecie analoghe). Di conseguenza, l’attività di *reperforming* deve estendersi alla riesecuzione delle verifiche sulla procedura di gara originaria, al fine di accertarne la conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici applicabile al momento dell’affidamento.

1.3. PROCEDURA DI REPERFORMING DELLE VERIFICHE DI GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI CONFIGURABILI COME ESTENSIONI CONTRATTUALI

La procedura di *reperforming* diventa particolarmente rigorosa qualora l’operazione candidata al PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 riguardi un appalto pubblico già finanziato su altre fonti, di cui costituisce un’estensione, variante, proroga o quinto d’obbligo. Qualora l’operazione riguardi un’estensione contrattuale, il *reperforming* deve estendersi alla riesecuzione delle verifiche sulla procedura di affidamento originaria, al fine di accertarne la conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici applicabile al momento dell’affidamento. L’eventuale accertamento di irregolarità nella procedura originaria comporta la valutazione dei relativi effetti sull’ammissibilità dell’estensione contrattuale e sull’applicazione delle conseguenti rettifiche finanziarie, secondo la normativa vigente e gli orientamenti della Commissione europea.

La competente struttura individuata dal Si.Ge.Co. effettua una nuova verifica di gestione anche nei casi in cui l’operazione sia già stata sottoposta a precedenti verifiche, utilizzando la check list aggiornata e coerente con la disciplina dei contratti pubblici applicabile. L’attività di controllo si articola nei seguenti livelli di verifica:

- **Verifica dell'appalto originario:** In presenza di procedure sopra soglia comunitaria assoggettate al D.Lgs. 163/2006 o al D.Lgs. 50/2016 (anteriores alle modifiche del D.L. 77/2021), dovrà essere verificata l’eventuale presenza di limitazioni ingiustificate al subappalto. La verifica riguarda altresì la legittimità di varianti, proroghe, servizi analoghi o quinti d’obbligo già concessi. Qualora vengano riscontrate anomalie o modifiche non consentite dalla normativa applicabile, si procederà all’applicazione delle rettifiche finanziarie previste dagli orientamenti della Commissione europea.

¹ In coerenza con le indicazioni rinvenienti dalla Decisione della commissione C(2019) 3452 final

² Vedi nota precedente

- **Verifica delle condizioni dell'estensione:** Una volta verificata la regolarità della procedura di affidamento originaria, l'analisi si sposta sulle cause che hanno determinato l'estensione contrattuale da inserire nel PR 2021-2027. Il funzionario deve verificare che la variante o la proroga non abbiano alterato la natura globale del contratto e che rientrino nei limiti percentuali e nelle causali di imprevedibilità previste dalla legge.
- **Verifica ordinaria dell'operazione effettivamente inserita in domanda di pagamento,** mediante riesecuzione delle verifiche amministrative di gestione previste dalle check list vigenti e verifica della corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici.

Anche nell'ambito delle verifiche disciplinate dal presente paragrafo trovano applicazione i seguenti criteri di rettifica finanziaria:

- dovrà essere applicata la decurtazione del 5% per applicazione della limitazione ingiustificata del subappalto se il Dlgs di riferimento è il 163 o il 50 (sopra-soglia comunitaria espletati ai sensi del dlgs 163/2006 e ai sensi del dlgs 50/2016, fino alla modifica intervenuta l'art.49 del Decreto legge n. 77/2021 -c.d. Decreto Semplificazione "bis"), salvo diversa valutazione motivata della gravità³, natura e impatto finanziario dell'irregolarità superiore al 5% che inglobi tale decurtazione;
- dovrà essere applicata, salvo diversa valutazione motivata della gravità⁴, natura e impatto finanziario dell'irregolarità (default), la decurtazione del 25% nel caso in cui si tratti di incrementi contrattuali non previsti nell'importo a base d'asta della gara iniziale (ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. a della Direttiva 2014/24/UE) o non adeguatamente motivati (ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b o lett. c della Direttiva 2014/24/UE;)

L'universo di riferimento, distinto per FONDO, è costituito da tutte le operazioni inserite nelle domande di pagamento relative agli anni contabili 2024/2025 e 2025/2026 che comprendano procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, comprese le operazioni che configurano estensioni contrattuali, varianti, proroghe, servizi analoghi o quinti d'obbligo, anche se già ricadute nei campioni delle verifiche amministrative o in loco ordinarie.

Le operazioni comprendenti estensioni contrattuali, varianti, proroghe, servizi analoghi o quinti d'obbligo costituiscono una categoria prioritaria ai fini del campionamento e devono essere adeguatamente rappresentate nel campione selezionato. A tal fine, nell'ambito del campione complessivamente individuato, deve essere assicurata una copertura non inferiore al 30% della relativa spesa dichiarata e al 20% delle operazioni appartenenti a tale categoria, tenendo conto delle operazioni eventualmente già estratte nell'ambito dell'altra attività di reperforming (1.2.A).

3. GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ EMERSE NELL'ATTIVITÀ DI REPERFORMING

Qualora, all'esito delle attività di reperforming descritte ai paragrafi 1.2.A, 1.2.B e 2.1, emergano irregolarità suscettibili di assumere carattere sistemico ovvero criticità diffuse non riconducibili a casi isolati, non si procederà automaticamente all'estensione delle verifiche all'intera popolazione delle operazioni. Sarà invece avviata un'analisi finalizzata a individuare e delimitare la platea delle operazioni potenzialmente interessate dalla medesima tipologia di irregolarità.

L'Autorità di Gestione provvede, ove ne ricorrano i presupposti, all'eventuale estensione delle rettifiche all'universo delle operazioni interessate, secondo criteri proporzionati, documentati e coerenti con la natura

³ In coerenza con le indicazioni rinvenienti dalla Decisione della commissione C(2019) 3452 final

⁴ Vedi nota precedente

dell'irregolarità riscontrata, tenendo conto delle indicazioni della Commissione europea, dell'Autorità di Audit e della normativa applicabile.

I calcoli finalizzati alla determinazione della spesa irregolare e all'eventuale estensione delle rettifiche finanziarie devono essere effettuati distintamente per ciascuna platea interessata.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul campione, emergano irregolarità e non sia possibile, per ragioni temporali connesse alla presentazione della domanda di pagamento, estendere le verifiche all'intera popolazione interessata, l'Autorità di Gestione procede all'estensione finanziaria della rettifica secondo le modalità previste dal paragrafo 5 degli Allegati 6 e 6 bis del Manuale delle Procedure.

L'importo della rettifica è determinato applicando all'universo di riferimento il tasso di errore medio riscontrato nel campione ovvero, nei casi previsti, il valore medio delle irregolarità rilevate nelle altre operazioni appartenenti alla medesima platea.

La metodologia adottata, i criteri di calcolo applicati e le relative risultanze sono formalizzati in apposito verbale.

4. DISPOSIZIONI FINALI E STRUMENTI PER IL REPERFORMING

Le presenti indicazioni operative integrano il Manuale delle Procedure del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e costituiscono parte integrante della documentazione del Sistema di Gestione e Controllo, concorrendo all'aggiornamento della pista di controllo del Programma. Al fine di dare attuazione alle presenti indicazioni operative, ciascun ufficio e funzionario incaricato deve formalizzare l'attività di *reperforming* attraverso l'utilizzo delle check list di controllo.

L'attività di campionamento per ciascuna procedura di *reperforming* descritta nel presente documento è del competente Ufficio di coordinamento che provvederà a verbalizzare i seguenti elementi:

- Universo di riferimento
- Procedura di estrazione del Campione
- Campione risultante

L'Ufficio provvederà a comunicare al RdA l'elenco delle operazioni campionate affinché il soggetto competente possa realizzare l'attività di controllo.

L'attività di *reperforming* dovrà inoltre essere formalizzata mediante la redazione di un apposito Verbale di *Reperforming*, sottoscritto dal soggetto incaricato della verifica, contenente almeno:

- documentazione esaminata;
- metodologia di controllo applicata;
- esiti delle verifiche svolte;
- eventuali irregolarità riscontrate;
- rettifiche finanziarie eventualmente applicate;
- conclusioni finali in merito all'ammissibilità dell'operazione.

La mancata esecuzione delle attività di *reperforming* secondo le modalità previste dal presente documento, ovvero l'assenza della relativa documentazione a supporto, non consente di attestare la regolarità e l'ammissibilità della spesa ai fini della certificazione alla Commissione europea. In tali casi, la relativa spesa non può essere inclusa nei flussi di certificazione fino al completamento delle verifiche previste.

Al termine delle attività di reperforming, il summenzionato Ufficio di coordinamento raccoglierà le risultanze e provvederà, qualora necessario, a effettuare i calcoli finalizzati alla determinazione della spesa irregolare e all'eventuale estensione delle rettifiche finanziarie